



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 137-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

MARCO DALL'ARMI, c.f. DLLMRC66H06L565K, residente in Ponzano Veneto (TV), Via Fratelli Bandiera n. 4, in proprio

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da MARCO DALL'ARMI ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Ponzano Veneto (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento (essenzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente tra il 2014 e il 2022, con difficoltà strutturali che hanno alimentato una situazione di squilibrio patrimoniale che si è aggravato nel tempo e che ha determinato una difficoltà nel far fronte ai debiti, principalmente contributivi ed erariali) e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);

- la parte ricorrente ha debiti personali per € 108.000,00 circa;

RG 67/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 137-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 16/07/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb37f5
Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68a841727cbca6efdde1a581c3b7fd36
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde857



- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili; è proprietaria soltanto di un'autovettura, immatricolata nel 2008, che verosimilmente non verrà inclusa nella liquidazione, sia in quanto bene essenziale al ricorrente per gli spostamenti familiari e le necessità familiari, sia in quanto pressoché priva di valore economico; percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari all'importo mensile netto di € 1.800,00, oltre alla tredicesima mensilità, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.500,00 (pari a circa il 60% delle spese familiari, al sostenimento delle quali concorre la compagna, in presenza di un unico figlio, comprensive del canone di locazione dell'abitazione in cui la famiglia risiede) e a spese di procedura stimate in circa € 3.700,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di MARCO DALL'ARMI;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e il dott. Marco Crisanti quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 15/07/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente
dott. Bruno Casciarri

